

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO E LA PROVINCIA DI ASTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CINGHIALI ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE ASTIGIANE

Asti, (data come da firme digitale in calce)

T R A

la PROVINCIA DI ASTI, C.F. 80001630054, (nel seguito denominata Provincia), con sede legale in Asti, P.zza Alfieri nr. 33, nella persona del Dott. Angelo Marengo nato a [REDACTED] Codice Fiscale: [REDACTED] quale interviene al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale di Asti, in qualità di Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, agendo ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e autorizzato alla stipula del presente accordo con Deliberazione del Presidente della Provincia n. in data

E

L'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO, C.F. 92022260050 (di seguito denominato Ente Parco), con sede in Asti, cs. Vittorio Alfieri n. 381, rappresentato dal Dott. Graziano Delmastro nato [REDACTED] Codice Fiscale: [REDACTED] il quale interviene in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, in qualità di Dirigente, Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente accordo con Decreto del Presidente del Consiglio dell'Ente Parco n. 2 del 04/03/2022.

Premesso che:

- La Regione Piemonte, con L.R. n. 9 del 27.01.2000, art. 2, comma 1, prevede la possibilità per le Province di approvare piani di contenimento del cinghiale finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose;
- l'art.2, comma 4, della suddetta L.R. prevede che per l'attuazione dei piani di contenimento "... le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1. ...";
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 10 del 28/03/2018 la Provincia ha approvato il Piano di contenimento della specie cinghiale in vigore sul territorio provinciale di Asti di durata quinquennale che scadrà nel 2022. Il piano prevede la collaborazione dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, dei Soggetti gestori delle Aree protette (il Parco Paleontologico è l'unico ad operare sul territorio provinciale) e dei Concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Agri - Turistico Venatorie (AATV) ognuno per i territori di propria competenza.
- l'art. 33 della L.R. 19/09 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" prevede che gli interventi attuati ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico all'interno delle aree protette regionali siano effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla Provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale;
- la Giunta regionale della Regione Piemonte con D.G.R. n. 36-7301 del 24 marzo 2014 ha approvato ed emanato con D.P.G. n. 2/R del 24 marzo 2014 del Presidente della Giunta regionale il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette", che all'art. 3 prevede che i piani di gestione faunistica siano redatti dal soggetto gestore dell'area protetta e siano trasmessi alla struttura regionale

competente in materia di aree naturali protette, dopo aver acquisito sui medesimi il parere vincolante dell'ISPRA.

Lo stesso Regolamento all'art. 4 elenca inoltre i "soggetti impiegati" per gli interventi di prelievo faunistico, tra cui anche il personale di vigilanza degli enti locali.

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09 del 18 marzo 2021 L'Ente Parco ha approvato il "Piano di gestione e controllo del cinghiale – periodo 2021-2025

Tutto quanto sopra premesso e confermato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione prevede l'abbattimento dei cinghiali all'interno delle 7 aree protette gestite dall'Ente Parco da parte degli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale con le armi da fuoco in dotazione allo stesso personale di vigilanza, in applicazione del richiamato Piano di gestione e controllo.

L'attività sarà svolta con il coordinamento del personale tecnico e di vigilanza dell'Ente Parco, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità individuate nel piano stesso.

ART. 2 – Modalità di abbattimento

L'abbattimento dei cinghiali potrà avvenire all'interno delle gabbie di cattura e dei recinti gestiti direttamente dai Guardiaparco dell'Ente, oppure in subordine, con la modalità da appostamento fisso, temporaneo o "alla cerca".

ART. 4 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula della stessa e potrà essere prorogata, in base alle esigenze delle parti, per un ulteriore periodo pari ad anni 3 (tre) da fissarsi consensualmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale della stessa.

Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

ART. 5 – Smaltimento delle Carcasse

Le carcasse degli animali abbattuti all'interno del territorio delle aree naturali protette verranno smaltite secondo le modalità previste dalla normativa vigente e potranno essere lasciati nella disponibilità ai proprietari o conduttori di fondi posti all'interno dell'area protetta a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per la collaborazione nella gestione degli strumenti di trappolaggio, nel rispetto dei limiti indicati dal regolamento.

ART. 6 – Registrazione dell'accordo

Le parti danno e prendono atto che la presente scrittura è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono firme digitali PADES)